



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 5 aprile 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE GIOVEDÌ 4 APRILE 2013

1. Ricorso S.S.C. NAPOLI S.p.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per l'operato ascritto al suo dirigente, Pier Paolo Marino, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 12 previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento all'art. 15, comma 1, e 16 Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 - (nota n. 9090/1034 pf 08-09 SP/blp del 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1,2,3,4,5,6,7,8, e 9:

- 1) **ACCOGLIE** il ricorso proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. annullando la delibera impugnata.
- 2) **ACCOGLIE** il ricorso proposto dal Sig. Benedettini Luca annullando la delibera impugnata.
- 3) **RESPINGE** il ricorso proposto dall'U.S. Grosseto F.C. s.r.l..
- 4) **RESPINGE** il ricorso proposto dal Sig. Romano Francesco.
- 5) **ACCOGLIE** il ricorso proposto dal Sig. Ferroni Alessio annullando la delibera impugnata.
- 6) **ACCOGLIE** il ricorso proposto dall'U.S. Città di Palermo annullando la delibera impugnata. .
- 7) **RESPINGE** il ricorso proposto dal Sig. Scapini Davide.
- 8) **RESPINGE** il ricorso proposto dalla Sig.ra Cantini Nadia.
- 9) **ACCOGLIE** parzialmente il ricorso proposto dal Sig. Rebuffi Adriano riducendo l'ammenda ad € 10.000,00. Conferma per il resto.

2. Ricorso Sig. BENEDETTINI LUCA

avverso la sanzione della inibizione per mesi 1 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16 del Regolamento

Agenti, vigente sino al 1° febbraio 2007 (nota n. 9090/1034 pf 08-09 SP/blr del 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

3. Ricorso U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.

avverso le sanzioni:

- 10) dell'inibizione per mesi 1 al sig. Cafaro Luigi;
- 11) dell'ammenda di € 10.000,00 alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta posta in essere dal proprio dirigente, con poteri di rappresentanza della Società, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art.12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 (nota n. 9090/1034 pf 08-09 SP/blr del 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

4. Ricorso Sig. FRANCESCO ROMANO (Agente calciatori)

avverso la sanzione della sospensione della licenza per mesi 6 e ammenda di € 50.000,00 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 12, 15, commi 1, 2, 3, 4, e 10, Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti (nota n. 9090/1034 pf08-09/SP/blr del 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

5. Ricorso Sig. ALESSIO FERRONI (Agente calciatori)

avverso la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 e ammenda di € 15.000,00 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 12, 15, comma 1, prima parte Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti (nota n. 9090/1034 pf08-09/SP/blr del 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

6. Ricorso U.S. CITTA' DI PALERMO

avverso le sanzioni:

- 12) dell'inibizione per mesi 1 al sig. Foschi Rino;
- 13) dell'ammenda di € 10.000,00 alla

reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta posta in essere dal proprio dirigente, con poteri di rappresentanza della Società,
inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione con gli artt. 12, 15 comma 1, e 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 (nota n. 9090/1034 pf 08-09 SP/blp del 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

7. Ricorso Sig. SCAPINI DAVIDE (Agente calciatori)

avverso la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 e dell'ammenda di €10.000,00 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 12, 15, commi 1,2, 3,4, e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente (nota n. 9090/1034 pf08-09SP/blp del 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

8. Ricorso Sig.ra CANTINI NADIA (Agente calciatori)

avverso la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 e dell'ammenda di €10.000,00 inflittale seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 12, 15, commi 1,2, 3,4, e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente (nota n. 9090/1034 pf08-09SP/blp del 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

9. Ricorso SIG. REBUFFI ADRIANO (Agente calciatori)

avverso la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 e dell'ammenda di €30.000,00 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 12, 15, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti (nota n. 9090/1034 pf08-09SP/blp del 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

10. Ricorso Sig. SCLOSA CLAUDIO (Agente calciatori)

avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale

ORDINANZA ISTRUTTORIA

per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 12 del Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti, in relazione all'art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del medesimo Regolamento (nota n. 2486/1034pf08-09/SP/blp del 30.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52 dell'11.12.2012)